

NORMATIVA

CORONAVIRUS

15 aprile 2020

Proroga provvedimenti per la riduzione della mobilità delle persone

In breve

Sono prorogati fino al 3 maggio prossimo i provvedimenti adottati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per limitare la mobilità delle persone sul territorio italiano per tutte le modalità di trasporto.

TES/LOG 136/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#). Nello stesso box sono disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

Introduzione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato⁽¹⁾ fino al 3 maggio prossimo tutti i provvedimenti adottati per limitare la mobilità delle persone sul territorio italiano per tutte le modalità di trasporto

Trasporto aereo

Nel settore del trasporto aereo, sono assicurati esclusivamente i servizi minimi essenziali e l'operatività dei servizi è limitata a pochi⁽²⁾ aeroporti per i soli voli di stato, trasporti di organi, canadair e servizi emergenziali. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio sono consentiti esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute.

Trasporto ferroviario

Nel settore del trasporto ferroviario dei passeggeri, vengono garantiti i servizi minimi essenziali sia per le attività a mercato sia per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con almeno

una coppia di collegamento su ogni direttrice.

Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.

Trasporto stradale

Anche per quanto riguarda i servizi automobilistici interregionali, sono assicurati soltanto i servizi minimi essenziali.

Sicilia e Sardegna

Confermate le limitazioni dei collegamenti con le due isole principali, Sicilia e Sardegna, attraverso la sospensione del trasporto marittimo dei viaggiatori, mentre continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate.

Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante alcune corse giornaliere di andata e ritorno. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo.

Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della Regione.

Allegati



Decreto n. 153 del 12 aprile 2020

Note

- (1) Con Decreto Interministeriale 153 del 12 aprile 2020 pubblicato sul sito del Ministero
- (2) Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro della salute

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, che prevede l'efficacia delle disposizioni in esso contenute fino al 3 maggio 2020;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, come modificato dal decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, come modificato dal decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

VISTA l'ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state apportate modificazioni ai decreti interministeriali n. 120 del 17 marzo 2020 e n. 125 del 19 marzo 2020 e, contestualmente, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia dei decreti interministeriali indicati all'art. 2 del medesimo decreto n. 145/2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO delle richieste del Presidente della Regione Sardegna e del Presidente della Regione Sicilia di ulteriore proroga delle misure limitative concernenti le rispettive Regioni contenute nei dei sopra menzionati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottati di concerto con il Ministro della salute;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, la conferma delle misure di riduzione, soppressione e limitazione delle misure di cui ai decreti interministeriali precedentemente adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con le modificazioni rese necessarie dalle nuove disposizioni contenute nel suindicato d.P.C.M. del 10 aprile 2020;

DECRETA

Art. 1

(Trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali.
2. Per il trasporto aereo, in considerazione delle numerose richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tesserà e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organici, canadair e servizi emergenziali.
3. Il personale degli Uffici USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.
4. E' rimessa alla valutazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile la possibilità di consentire l'operatività degli aeroporti non inclusi nel comma 2, in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - a) mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;
 - b) previsione dell'accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti dell'ENAC, di Enav S.p.A. e degli Enti di Stato basati in aeroporto;
 - c) ripristino immediato della piena operatività dell'aeroporto, qualora ritenuto necessario;
 - d) esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo.

5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.
6. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali, sono consentiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute. Per i movimenti di cui al primo e secondo periodo, operati a partire da aeroporti di aviazione generale per le citate fattispecie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, il pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all'ubicazione dell'aeroporto o dell'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all'articolo 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonché le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero dell'Interno. Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere comunque acquisita la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

Art. 2

(Trasporto ferroviario)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati, nel settore del trasporto ferroviario, i servizi minimi essenziali
2. Per il trasporto ferroviario passeggeri, sia per le attività a mercato che per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia S.p.A. con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono assicurati i livelli minimi essenziali garantendo almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle di cui all'Allegato 1, come da richiesta dell'impresa esercente, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto.
3. Per i servizi Intercity, Trenitalia S.p.A. potrà d'intesa con le amministrazioni vigilanti valutare ulteriori rimodulazioni in funzione delle ridotte esigenze di mobilità.
4. Per il trasporto ferroviario operato da Italo - Nuovo trasporto viaggiatori, sono assicurati i livelli minimi essenziali indicati nella tabella di cui all'Allegato 2, come da richiesta dell'impresa esercente.
5. Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.

Art. 3

(Servizi automobilistici interregionali)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i servizi automobilistici interregionali minimi essenziali.
2. Fino al termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 aprile 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere adottate dal vettore, previa

adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare nel rispetto delle disposizioni dettate da Ministero della salute e di quanto previsto all'articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.

Art. 4

(Trasporti da e per Regione Sicilia)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di garantire contemporaneamente il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia, sono assicurati, nelle varie modalità di trasporto, esclusivamente i servizi minimi essenziali come di seguito indicati.
2. Il trasporto marittimo dei viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso.
3. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate.
4. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1, M2 e M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina-Tremestieri;
5. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo, uno meridiano e l'altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.
6. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
7. Per i collegamenti ferroviari diurni il treno giorno intercity Roma/Palermo è limitato a Villa S.Giovanni.

Art. 5

(Servizi di trasporto da e per la Sardegna)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.
2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso.
3. Continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della

Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE



Categoria	Treno	Origine	Orario di partenza	Destinazione	Orario di arrivo	Stazioni intermedie
Intercity	505	Ventimiglia	6:41	Roma Termini	14:33	Bordighera (6:46 - 6:48) - Sanremo (6:56 - 6:58) - Imperia (7:08 - 7:10) - Diano (7:15 - 7:17) - Alassio (7:28 - 7:30) - Albenga (7:35 - 7:37) - Finale Ligure Marina (7:50 - 7:52) - Savona (8:03 - 8:05) - Genova Piazza Principe (8:48 - 8:51) - Rapallo (9:20 - 9:22) - Chiavari (9:29 - 9:31) - Sestri Levante (9:36 - 9:38) - La Spezia Centrale (10:09 - 10:11) - Massa Centro (10:31 - 10:33) - Viareggio (10:44 - 10:46) - Pisa Centrale (11:01 - 11:11) - Livorno Centrale (11:24 - 11:26) - Cecina (11:48 - 11:50) - Follonica (12:13 - 12:15) - Grosseto (12:33 - 12:35) - Civitavecchia (13:24 - 13:26)
Intercity	728	Palermo Centrale	7:00	Roma Termini	18:34	Termini Imerese (7:26 - 7:28) - Cefalù (7:47 - 7:51) - Sant'Agata di Militello (8:41 - 8:43) - Capo d'Orlando (8:56 - 8:58) - Barcellona (9:25 - 9:27) - Milazzo (9:32 - 9:34) - Messina Centrale (9:55 - 10:10) - Villa San Giovanni (11:20 - 11:50) - Gioia Tauro (12:16 - 12:18) - Lamezia Terme Centrale (12:53 - 12:56) - Paola (13:27 - 13:30) - Salerno (15:34 - 15:37) - Napoli Centrale (16:17 - 16:31) - Formia Gaeta (17:20 - 17:22) - Latina (17:58 - 18:00)
Intercity	723	Roma Termini	7:26	Palermo Centrale	19:25	Latina (7:58 - 8:00) - Formia Gaeta (8:33 - 8:35) - Napoli Centrale (9:29 - 9:50) - Salerno (10:37 - 10:39) - Paola (12:32 - 12:34) - Lamezia Terme Centrale (13:02 - 13:04) - Gioia Tauro (13:35 - 13:37) - Villa San Giovanni (14:10 - 14:30) - Messina Centrale (15:35 - 16:10) - Milazzo (16:30 - 16:32) - Barcellona (16:37 - 16:39) - Capo d'Orlando (17:14 - 17:16) - Sant'Agata di Militello (17:26 - 17:28) - Caronia (17:45 - 17:49) - Santo Stefano di Camastra (17:58 - 18:00) - Cefalù (18:31 - 18:36) - Termini Imerese (18:55 - 18:57)
Intercity	722	Siracusa	7:32	Messina	9:53	Augusta (7:51 - 7:53) - Lentini (8:13 - 8:15) - Catania Centrale (8:38 - 8:41) - Acireale (8:51 - 8:53) - Giarre Riposto (9:02 - 9:04) - Taormina Giardini (9:16 - 9:18)
Intercity	560	Reggio Calabria	15:05	Roma Termini	22:34	Villa San Giovanni (15:20 - 15:23) - Gioia Tauro (15:45 - 15:47) - Rosarno (15:54 - 15:56) - Vibo Pizzo (16:10 - 16:12) - Lamezia Terme Centrale (16:25 - 16:28) - Amantea (16:48 - 16:54) - Paola (17:12 - 17:14) - Scalea (17:40 - 17:42) - Maratea (17:56 - 17:58) - Salerno (19:34 - 19:37) - Napoli Centrale (20:17 - 20:31) - Formia Gaeta (21:20 - 21:22) - Latina (21:58 - 22:00)
Intercity	518	Roma Termini	15:57	Ventimiglia	23:30	Civitavecchia (16:45 - 16:47) - Grosseto (17:36 - 17:39) - Follonica (17:57 - 17:59) - Cecina (18:21 - 18:23) - Livorno Centrale (18:44 - 18:46) - Pisa Centrale (19:00 - 19:03) - Viareggio (19:17 - 19:19) - Massa Centro (19:30 - 19:32) - La Spezia Centrale (19:51 - 19:53) - Sestri Levante (20:23 - 20:25) - Chiavari (20:31 - 20:33) - Rapallo (20:40 - 20:42) - Genova Piazza Principe (21:32) - 21:35) - Savona (22:04 - 22:06) - Finale Ligure Marina (22:17 - 22:19) - Albenga (22:33 - 22:35) - Alassio (22:41 - 22:43) - Diano (22:53 - 22:55) - Imperia (23:00 - 23:02) - Sanremo (23:13 - 23:15) - Bordighera (23:22 - 23:24)
Intercity	721	Messina	16:00	Siracusa	18:33	Taormina Giardini (16:40 - 16:42) - Giarre Riposto (16:56 - 16:58) - Acireale (17:10 - 17:12) - Catania Centrale (17:25 - 17:28) - Lentini (17:46 - 17:48) - Augusta (18:12 - 18:14)
Intercity	561	Roma Termini	16:26	Reggio Calabria	23:50	Latina (16:58 - 17:00) - Formia Gaeta (17:33 - 17:35) - Napoli Centrale (18:29 - 18:45) - Salerno (19:21 - 19:24) - Maratea (21:01 - 21:03) - Scalea (21:16 - 21:18) - Paola (21:49 - 21:52) - Amantea (22:05 - 22:07) - Lamezia Terme Centrale (22:23 - 22:26) - Vibo Pizzo (22:39 - 22:41) - Rosarno (22:56 - 22:58) - Gioia Tauro (23:05 - 23:07) - Villa San Giovanni (23:33 - 23:36)

TRENTALIA

Categoria	Treno	Origine	Ora di partenza	Destinazione	Ora di arrivo	Fermate intermedie
Frecciarossa	9311	Torino Porta Nuova	8:40	Napoli Centrale	15:03	Milano Centrale (09:44 - 09:56) - Reggio Emilia AV Mediopadana (10:40 - 10:42) - Bologna Centrale (11:07 - 11:10) - Firenze Santa Maria Novella (11:50 - 11:59) - Roma Termini (13:35 - 13:53)
Frecciarvento	8506	Roma Termini	8:50	Bolzano	13:48	Firenze Santa Maria Novella (10:27 - 10:36) - Bologna Centrale (11:15 - 11:18) - Verona Porta Nuova (12:08 - 12:20) - Rovereto (13:01 - 13:03) - Trento (13:15 - 13:17)
Frecciarossa	9310	Napoli Centrale	8:55	Torino Porta Nuova	15:20	Roma Termini (10:08 - 10:25) - Firenze Santa Maria Novella (12:01 - 12:10) - Bologna Centrale (12:50 - 12:53) - Reggio Emilia AV Mediopadana (13:13 - 13:15) - Milano Centrale (14:06 - 14:16)
Frecciarvento	8314	Lecce	11:47	Roma Termini	17:15	Brindisi (12:06 - 12:08) - Bari Centrale (13:07 - 13:11) - Barletta (13:43 - 13:45) - Foggia (14:13 - 14:22) - Benevento (15:22 - 15:24) - Caserta (16:01 - 16:03)
Frecciabianca	8878	Reggio Calabria Centrale	12:50	Roma Termini	19:30	Villa San Giovanni (13:03 - 13:06) - Gioia Tauro (13:28 - 13:30) - Rosarno (13:35 - 13:37) - Vibo Pizzo (13:51 - 13:53) - Lamezia Terme Centrale (14:09 - 14:12) - Paola (14:37 - 14:40) - Salerno (16:42 - 16:44) - Napoli Centrale (17:17 - 17:36)
Frecciabianca	8877	Roma Termini	13:56	Reggio Calabria Centrale	20:20	Napoli Centrale (15:40 - 15:50) - Salerno (16:25 - 16:28) - Paola (18:21 - 18:23) - Lamezia Terme Centrale (18:51 - 18:53) - Vibo Pizzo (19:08 - 19:10) - Rosarno (19:24 - 19:26) - Gioia Tauro (19:33 - 19:35) - Villa San Giovanni (20:02 - 20:05)
Frecciarvento	8315	Roma Termini	15:08	Lecce	20:35	Caserta (16:21 - 16:23) - Benevento (17:02 - 17:04) - Foggia (17:59 - 18:08) - Barletta (18:34 - 18:36) - Bari Centrale (19:09 - 19:13) - Brindisi (20:12 - 20:14)
Frecciarvento	8525	Bolzano	15:12	Roma Termini	20:10	Trento (15:41 - 15:43) - Rovereto (15:55 - 15:57) - Verona Porta Nuova (16:40 - 16:52) - Bologna Centrale (17:42 - 17:45) - Firenze Santa Maria Novella (18:24 - 18:33)

NTV

Categoria	Treno	Origine	Ora di partenza	Destinazione	Ora di arrivo	Fermate intermedie
Italo	8904	Roma Termini	7:55	Venezia Santa Lucia	11:55	Firenze S.M.N. (9:31-:39)Bologna C.le AV (10:20-10:23), Rovigo (11:04-11:06), Padova (11:25-11:27), Venezia Mestre (11:42-11:44)
Italo	8917	Venezia Santa Lucia	14:05	Roma Termini	18:05	Venezia Mestre (14:15-14:17), Padova (14:33-14:35), Ferrara (15:09-15:11), Bologna C.le AV (15:37-15:40), Firenze S. M. N. (16:20-16:28), Roma Termini (18:05-18:15)